



COMUNE di BUSSOLENO

PROVINCIA DI TORINO

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CREMAZIONE DEI CADAVERI E DEI RESTI MORTALI,

L'AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA

DISPERSIONE DELLE CENERI

(Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20)

- approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2009 -

INDICE

ART. 1 – DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

1. Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché la conservazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri, ad integrazione:
 - della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”*;
 - della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: *“Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”*;
2. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del decreto legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: *“Provvedimenti urgenti per la finanza locale”*;
 - dal D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di enti locali”*;
 - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
 - dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
 - dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 avente per oggetto: *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*;
 - dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 avente per oggetto: *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*;
 - dalla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”*.
 - dalla circolare regionale n. prot. 9735/27002 del 09/06/2001 modificata dalla n. 3/AMB7SAN del 25/07/2005;
 - dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
3. Le relative tariffe sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

ART. 2 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo, e precisamente:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
3. Quanto previsto al comma 1, lettera a), comma 1 lettera b) e all'art. 9, non

si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria, ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

4. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
5. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
6. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
7. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.
8. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
9. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.
10. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
 - a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
11. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla ASL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254.
12. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi si applica quanto sopra previsto.
13. Per la cremazione dei resti mortali l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta, e non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
14. Il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a) delle circostanze rilevate (ad esempio la insufficienza di sepolture);
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
15. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2 (per la cremazione dei

resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285, regolamento nazionale di polizia mortuaria, e s.m.i.);

16. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali.
17. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaveri trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ASL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

ART. 3 – IDENTITA' DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

ART. 4 – FERETRI PER LA CREMAZIONE

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

ART. 5 – CREMAZIONE PER SALME GIA' SEPOLTE

1. Su richiesta degli aventi titolo, può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, o in entrambi i casi alla scadenza della concessione.

ART. 6 – CREMATORI

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 78 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Comune di Bussoleno non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

ART. 7 – DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
 - a. tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in loculo con preesistente feretro, fatta salva la disponibilità di spazio;
 - b. inumate esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili e non biodegradabili, per il rispetto dell'individuabilità delle ceneri come sancito dall'art. 2 della L.R. 20/2007. L'inumazione delle urne cinerarie dovrà avvenire esclusivamente in aree avute in concessione ai sensi dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 e non

nel campo comune, e neppure inumate in aree già destinate ad altre persone o nelle quali siano già inumate altre salme.

- c. disperse;
 - d. affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai famigliari.
 3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.
 4. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale, ma con l'applicazione della maggiorazione delle relative tariffe del 100%.

ART. 8 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007 art. 2 c. 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 10.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Una copia di tale autorizzazione costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

ART. 9 – ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

ART. 10 – MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO O DELL’INCARICATO DELLA DISPERSIONE (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

- d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

ART. 11 – TARGA CON GENERALITA' DEI DEFUNTI CREMATI (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, saranno posizionate (dietro versamento di apposito diritto da versare al Comune) in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone, delle dimensioni di cm. 10 x 5, e dovranno essere posizionate per la durata di anni 10.
2. L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

ART. 12 – DISPERSIONE DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale civile del comune ove è avvenuto il decesso, (ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o suo delegato del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta) secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 130/2001.
2. La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
- a) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli art. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dagli stessi.
4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettere a) e b) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

6. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune presente nel Cimitero;
 - b) in area a ciò destinata delimitata all'interno del cimitero comunale da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersioni delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale, che, se previsto dalle normative comunali, può assumere la funzione di cinerario comune, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del DPR 285 del 1990;
 - c) in qualsiasi area naturale di proprietà comunale (da intendersi altresì in montagna, fiumi, corsi d'acqua...), ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - d) in aree private sul territorio comunale, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro. Ai suddetti proprietari, ai loro familiari o aventi causa, pertanto è fatto divieto di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione al prestato consenso alla dispersione;
7. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi, diversi dal cimitero.
8. Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'urna, anche se di materiale biodegradabile, anche ove è consentita la dispersione.
9. La dispersione delle ceneri in ambito comunale deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) la dispersione ha luogo in orario diurno, compreso tra le ore 9.00 e le ore 16.00 nei periodi invernali, intendendosi per tali quelli in cui vige l'orario solare, e tra le ore 9.00 e le ore 17.00 nei periodi estivi, in cui vige l'orario legale, e, in ogni caso, in condizioni di normale visibilità e sicurezza e in condizioni meteorologiche non avverse (per esempio non in condizioni di forti venti);
 - b) la dispersione è eseguita dalla persona indicata nel provvedimento di autorizzazione e comunque in modo che ne sia liberamente consentita la presenza del coniuge, dei parenti del defunto, nonché del personale, anche comunale, incaricato delle funzioni di vigilanza e di controllo;
 - c) la dispersione che avviene nel cinerario comune del cimitero comunale oppure nelle apposite aree cimiteriali a tale fine individuate, ha luogo nell'orario di apertura al pubblico del cimitero;
 - d) la dispersione delle ceneri è soggetta alla vigilanza e controllo dell'autorità comunale nel luogo in cui avviene la conservazione dell'urna cineraria, prima della dispersione.
 - e) la dispersione dovrà avvenire nel luogo esatto indicato con gli estremi catastali dichiarati al momento della richiesta e opportunamente autorizzato.
10. La richiesta alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a. del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b. del soggetto che prevede alla dispersione delle ceneri;
 - c. del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse, indicando gli estremi catastali dell'area e presentando una planimetria dell'area con l'indicazione del luogo esatto in cui avverrà la dispersione.
11. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 30 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nell'apposita area cimiteriale.

12. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
13. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza può essere eseguita dall'esecutore testamentario o dal coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza i più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi, dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo, o in mancanza dal personale a tal fine autorizzato dal Comune all'interno del Cimitero comunale.
14. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
15. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
16. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
17. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.
18. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa in nessun caso la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
19. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

ART. 13 – CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano richiesta di affidamento familiare all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le

ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in particolare deve indicare per iscritto:
 - d) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - e) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - f) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (in tumulo o per dispersione), nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - i) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - j) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza (e del conseguente luogo di conservazione delle ceneri) entro il termine di 30 giorni;
 - k) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) per i recessi dall'affidatario, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) dalla data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

ART. 14 – CONSERVAZIONE DELL'URNA (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale di quest'ultimo. Diversamente dovrà essere indicata, al momento in cui si richiede l'autorizzazione, l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali (vedasi anche l'art. 17 del presente regolamento).
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. L'Amministrazione comunale, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare e/o affidatario. Nel caso in cui di riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.
8. Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile.
9. Non è consentita nelle zone all'aperto (giardini, orti, cortili...) la costruzione di appositi manufatti per la conservazione dell'urna.

ART. 15 – RECESSO DALL’AFFIDAMENTO - RINVENIMENTO DI URNE (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nelle aree previste e/o cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente art. 2.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale ed il Comune ne darà notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. L'ufficio dello stato civile fa espletare al Corpo di Polizia Municipale le indagini finalizzate all'individuazione degli aventi diritto all'affidamento delle ceneri e degli eventuali colpevoli dell'abbandono. Assolti tali obblighi, il Comune procede a conferirle al cimitero nel cinerario comune, sempre che il fatto non costituisca violazione di carattere penale.

ART. 16 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DELLE CENERI

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero in tomba di famiglia o in loculo, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

ART. 17 – CARATTERISTICHE DELL’URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 30 x 30 e di altezza cm. 20, di materiale resistente non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di

- collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno apposita targhetta con indicazione del nome, cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
 3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.
 4. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma.
 5. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in sepoltura privata. E' ammessa la sepoltura delle urne cinerarie in loculo contenenti una salma o in cellette ossario contenenti resti mortali, previo pagamento dell'eventuale diritto/tariffa stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 18 – TRASPORTO DELLE URNE CINERARIE

1. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei componenti articoli del DPR 10/09/1990 n. 285 e s.m.i., in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
4. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

ART. 19 – MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in tumulazioni, in aree ad inumazione singola di cui si abbia concessione, in luogo specifico individuato dall'affidatario, tra quelli consentiti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.
3. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta (vedasi anche l'art. 14 comma 3).
4. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.
5. Il colombaro può essere individuale o plurimo. Ove non incorporato o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla

profanazione.

6. Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile.
7. Non è consentita nelle zone all'aperto (giardini, orti, cortili...) la costruzione di appositi manufatti per la conservazione dell'urna.

ART. 20 – OSSARIO E CINERARIO COMUNE

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
 - a) di ossa, proveniente dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibile ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune possono essere cremate. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

ART. 21 – TARIFFE

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero sono dovuti i diritti la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale.

DISPOSIZIONI VARIE TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 – NORME TRANSITORIE, VIGILANZA E SANZIONI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento strutturale.
2. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/09/1990, n. 285 nonché dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.
3. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita, salva diversa disposizione di legge o regolamento e fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (come previsto all'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000) nel rispetto di

- quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
4. In materia di cremazione, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2-4-7-8-10-12-13-14-15-17 del presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.
 5. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
 6. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
 7. L'organo competente ad irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689.
 8. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
 9. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

ART. 23 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Può essere altresì pubblicato sul sito web comunale.

ART. 24 – RINVIO DINAMICO

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 25 – APPROVAZIONE ED EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Preventivamente all'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale, viene acquisito parere dell'A.S.L. territorialmente competente, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari e tecnici in relazione alle specifiche competenze.
2. Il presente Regolamento, dopo che la deliberazione di adozione del Consiglio Comunale pubblicata all'Albo Pretorio, sarà divenuta esecutiva, sarà depositato per quindici giorni nella Segreteria del Comune. Del suo deposito sarà data comunicazione ai cittadini mediante avviso affisso per quindici giorni all'Albo Pretorio. Entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.